



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
IL CAPO DIPARTIMENTO

- Ai Presidenti delle Corti di Appello
- Ai Procuratori Generali c/o le Corti di Appello
- Ai Presidenti dei Tribunali Ordinari
- Ai Procuratori della Repubblica c/o i Tribunali Ordinari
- Ai Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza
- Ai Presidenti dei Tribunali Militari
- Ai Procuratori Militari

Oggetto: Attuazione messa alla prova per adulti. Sottoscrizione Protocollo d'intesa con la Caritas Italiana.

Mi prego trasmettere alle SS.LL. copia del Protocollo in oggetto, stipulato il 14 novembre 2019 tra il Ministero della Giustizia e la Caritas Italiana, volto ad implementare ulteriormente le convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova sull'intero territorio nazionale.

L'iniziativa si iscrive nell'ambito di un più complesso percorso di questo Dipartimento volto a potenziare l'offerta di opzioni lavorative, ampliandone contemporaneamente la gamma.

Gli Uffici di esecuzione penale esterna faciliteranno il raccordo operativo tra i responsabili delle sedi territoriali della Caritas Italiana ed i Tribunali ordinari territorialmente competenti, per pervenire alla stipula delle convenzioni.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.


Il Capo Dipartimento
Gemma Tuccillo

V. A. - V. A. - V. A.

M. JUS. COLLE d' Appello di CATANZARO - PROF. 20/11/2019.0015701.E



Ministero della Giustizia



**Caritas
Italiana**
organismo pastorale della CEI

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Ministero della giustizia

e

Caritas Italiana

"Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità"

- VISTE le Regole riguardanti gli standard minimi per le misure non detentive (le Regole di Tokio) del 14.12.1990, che alla regola 1.2 promuove il coinvolgimento della comunità nella gestione ed esecuzione delle sanzioni non detentive e in particolare nell'azione di sostegno dell'autore di reato;
- VISTA la Raccomandazione R(2010)1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati Membri sulle Regole in materia di *probation*, tutt'ora in vigore, che alla Parte III "*Responsabilità e rapporti con altri organismi*", art. 37 auspica che i servizi di *probation* cooperino con altri organi del sistema giudiziario, con i servizi di sostegno e con la società civile per svolgere efficacemente la loro missione ed adempiere ai loro obblighi;
- VISTA la legge n. 67 del 28 aprile 2014 che introduce nel nostro Ordinamento la sospensione del procedimento penale con messa alla prova per gli adulti;
- VISTO l'articolo 168-bis, terzo comma, del codice penale che subordina la concessione della messa alla prova alla prestazione di lavoro di pubblica utilità;
- CONSIDERATO quanto previsto dall'art. 141- ter c.p.p. "*Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova*";
- VISTO l'art. 120 del D.P.R. 230/2000 "*Regolamento recante norme sull'Ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà*" che prevede che gli Uffici di Esecuzione penale esterna curino la partecipazione della comunità esterna al reinserimento sociale dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e le possibili forme di essa;
- VISTO il decreto del Ministro della giustizia n. 88 dell'8 giugno 2015 che disciplina le convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67;
- TENUTO CONTO della Direttiva del Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del 17 gennaio 2017 con la quale, al punto 14 bis, si sottolinea che, al fine di implementare le risorse e di sviluppare la multidisciplinarietà, gli uffici interdistrettuali promuovono la partecipazione del volontariato all'esecuzione penale esterna, stimolando gli uffici del distretto a favorirne la collaborazione nel territorio;
- TENUTO CONTO delle disposizioni emanate in materia ed, in particolare, della lettera circolare n. 0146397 dell'11 aprile 2011 emessa dalla Direzione Generale

- dell'Esecuzione Penale Esterna e della successiva nota n. 326641 del 1° ottobre 2015;
- VISTE le disposizioni stabilite in materia dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che riconosce il ruolo di raccordo fra istituzioni e territorio svolto dal volontariato come segno dell'attenzione della società civile ai problemi dell'esecuzione penale;
- VISTA la relazione finale del Tavolo 12 degli Stati generali dell'esecuzione penale nella quale si auspica il sostegno delle misure e sanzioni di comunità anche attraverso la promozione di un'effettiva sinergia tra enti del territorio, del terzo settore, associazioni di volontariato, delle imprese;
- VISTA la relazione finale del Tavolo 13 degli Stati generali dell'esecuzione penale nella quale si auspica la possibilità di accedere alla giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento, come richiesto dalla Direttiva 29/2012/UE;
- RITENUTO che, nell'ambito di un progetto individualizzato di reinserimento sociale e con una partecipazione responsabile da parte dell'imputato, lo svolgimento di concrete attività non retribuite a beneficio della collettività, non solo rappresenta la riparazione del danno procurato alla società, ma soprattutto aiuta lo stesso imputato a rielaborare in senso critico la propria condotta deviante e ad acquisire consapevolezza del valore sociale della stessa azione restitutiva;
- RITENUTO necessario favorire l'implementazione del ricorso all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova attraverso l'ampliamento delle opportunità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, mediante la stipula di convenzioni tra le sedi territoriali della Caritas e i tribunali ordinari;
- VISTE altresì, le finalità di promozione sociale, di sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica della Caritas italiana;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il Ministero della giustizia, per il tramite del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (di seguito DGMC) e delle sue articolazioni territoriali e la Caritas Italiana, Sede Nazionale di ROMA (di seguito Caritas), convengono quanto segue.

Art. 1 - DEFINIZIONE

Per lavoro di pubblica utilità (di seguito LPU), da prevedere per la messa alla prova degli imputati maggiori di età, ai sensi dell'art. 168-bis c.p., deve intendersi una prestazione non retribuita in favore della collettività di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

Art. 2 - FINALITÀ

Con il presente accordo le parti si impegnano a promuovere la stipula di convenzioni per lo svolgimento del LPU e dichiarano di condividere la finalità di assicurare la dovuta corrispondenza tra le competenze professionali e le attitudini lavorative dell'imputato con lo svolgimento del LPU richiesto e secondo modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato.

A tal fine gli uffici di esecuzione penale esterna (di seguito UEPE), come previsto dal comma 3 dell'art. 2 del D.M. 88/2015, favoriscono i contatti tra le sedi locali della Caritas e i tribunali ordinari territorialmente competenti.

Il LPU potrà concretamente svolgersi sia presso le strutture e/o le sedi della Caritas e dei servizi che ad essa fanno capo, che presso eventuali enti (es. parrocchie, oratori, onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni pro loco, associazioni sportive, comitati, associazioni di solidarietà familiare) all'uopo convenzionati con la Caritas locale, che eserciterà attività di coordinamento e supervisione e che per gli stessi si farà garante. In entrambi i casi, le strutture e/o le sedi presso le quali materialmente si svolgerà il LPU dovranno essere riportate in apposito elenco, passibile di aggiornamento, che costituisce parte integrante della convenzione da sottoscrivere a livello locale con il presidente del tribunale. Nel predetto allegato, saranno riportati, per ciascuna struttura e/o sede l'indirizzo della sede legale, il numero di posti disponibili, nonché il nominativo e i contatti del responsabile.

Le strutture e/o le sedi della Caritas, nonché gli enti all'uopo convenzionati con la stessa, dovranno assicurare standard organizzativi idonei alla presa in carico di imputati per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e, in particolare, si dovranno impegnare a garantire l'assegnazione a ciascun imputato di un referente interno che dovrà seguire il corretto svolgimento delle attività lavorative non retribuite, oltre a costituire un riferimento sia per gli UEPE che per i tribunali.

La struttura presso la quale si svolgerà il LPU, prima di rilasciare la dichiarazione di disponibilità, valuterà la rispondenza del richiedente alle proprie specifiche esigenze, avendo la facoltà di ricusare il richiedente medesimo.

Il presente accordo si propone di favorire nell'imputato l'accettazione della funzione riparativa della misura, mediante specifiche attività non retribuite di risarcimento del *vulnus* che l'illecito ha provocato alla collettività ed, inoltre:

- lo sviluppo del senso di cittadinanza, di giustizia e il rispetto delle leggi;

- la promozione della cultura della legalità, come forma di prevenzione della recidiva e di garanzia della sicurezza sociale;
- l'accettazione delle sanzioni in un'ottica di assunzione di responsabilità e desiderio di riparazione;
- la promozione di comportamenti orientati ad una responsabile partecipazione alla vita sociale.

Art. 3 - COMPETENZE E AZIONI

La Caritas Italiana si impegna a sollecitare le Caritas locali e gli enti di cui sono espressione, cui spetta la titolarità giuridica degli obblighi e diritti qui indicati, affinché:

1. individuino il numero massimo di imputati che possono essere inseriti contemporaneamente nei servizi facenti capo alla Caritas locale ed, eventualmente, agli enti all'uopo convenzionati con la stessa;
2. specifichino le tipologie di attività da far svolgere in concreto agli imputati presso i servizi della Caritas locale ed, eventualmente, presso gli enti all'uopo convenzionati con la stessa;
3. ogni Caritas locale, ed eventualmente, ogni ente all'uopo convenzionato con la stessa, indichi un referente cui l'UEPE possa rivolgersi per acquisire informazioni sull'andamento del LPU.

Il DGMC, tramite i propri uffici territoriali, si impegna a:

1. fornire alle Caritas locali, tutti i chiarimenti e le delucidazioni necessarie alla piena comprensione delle finalità dell'istituto della messa alla prova per gli adulti ed, in particolare, dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità che gli imputati sono chiamati a svolgere presso le strutture e/o le sedi della Caritas locale, nonché presso eventuali enti all'uopo convenzionati con la stessa;
2. favorire i contatti tra le Caritas locali ed i tribunali ordinari insistenti sul territorio di competenza dell'ufficio;
3. supportare le Caritas locali al fine di pervenire alla stipula della convenzione, secondo lo schema di cui alla delega conferita in data 9 settembre 2015 dal Guardasigilli ai Presidenti dei tribunali ordinari, fornendo alle stesse tutte le informazioni necessarie.

L'UEPE e la Caritas locale definiscono di concerto le modalità di collaborazione e di comunicazione più funzionali ad assicurare l'efficace attuazione della convenzione.

Art. 4 - ONERI ECONOMICI

È obbligatoria ed è a carico della Caritas locale o degli enti all'uopo convenzionati con la stessa, l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sia presso le proprie strutture che presso eventuali enti all'uopo convenzionati con la stessa, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Le Caritas locali o gli enti all'uopo convenzionati con la stessa, potranno beneficiare, per quanto concerne l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all'art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e confermato per gli anni 2018 e 2019 all'art. 1 - comma 181 della legge di bilancio 2018 e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

Art. 5 - CABINA DI REGIA

Per l'implementazione e la realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo, è costituita una Cabina di Regia a livello nazionale composta da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti.

La partecipazione alla Cabina di Regia è a titolo gratuito e senza alcun onere.

Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente protocollo è esecutivo dopo la avvenuta sottoscrizione delle parti.

Esso ha durata annuale dalla data della sottoscrizione e sarà considerato tacitamente rinnovato, salvo comunicazione scritta di disdetta da una delle parti entro due mesi dalla scadenza.

Il protocollo verrà automaticamente integrato da eventuali norme di legge o disposizioni di carattere generale che dovessero entrare in vigore in epoca successiva alla stipula dello stesso.

Qualora uno dei contraenti non osservi gli impegni assunti, l'altra parte si riserva la facoltà di recedere dal presente protocollo, previo preavviso di un mese.


Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 14 NOV 2019

Ministero della Giustizia

Il Capo di Gabinetto


Fulvio Baldi



Caritas Italiana

Il Presidente Nazionale

Carlo Roberto Maria Redaelli



PER COPIA CONFORME
Roma, li 15/11/2019
IL FUNZIONARIO